



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 2330

Turi, 01 febbraio 2022

TRASMISSIONE: a mezzo pe istituzionale e pec

DIRETTIVA S.G. N. 1/2022

Ai RESPONSABILI di SETTORE TITOLARI di P.O.

Al "DATORE DI LAVORO DELEGATO"

Arch. Del Rosso Giambattista

SEDE COMUNALE

E p.c.

AI SINDACO

Agli ASSESSORI

Ai CONSIGLIERI COMUNALI

LORO SEDI

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

PEC: lisea@pec.it

Al Medico competente

Dott.ssa PALMISANO Monica

PEC: monicapalmisano75@gmail.com

Al Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO)

e-mail: consulenza@entionline.it

PEC: professionisti@pec.ncpg.it

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Dipendente DIOMEDA Annunziata

SEDE COMUNALE

OGGETTO: MODALITA' ORGANIZZATIVE PER VERIFICHE POSSESSO GREEN PASS
(D.L. 07 gennaio 2022 n. 1.) - DIRETTIVA -

Visto il decreto-legge 07 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", con il quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, attraverso disposizioni in materia di obblighi vaccinali e di Green-Pass;

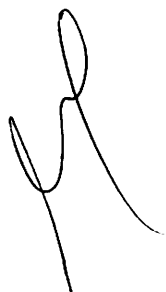
Richiamata la Circolare N. 2 del Segretario Generale, prot. n. 2231 del 31.01.2022, con la quale sono stati evidenziati i punti salienti del D.L. 07 gennaio 2022, n. 1, riguardanti gli obblighi vaccinali e il possesso del Green-Pass previsti per i dipendenti comunali (quali lavoratori pubblici) e per tutti coloro (cittadini e utenti) che accedono agli uffici comunali (quali luoghi di lavoro pubblici);

Atteso che il D.L. N. 1/2022:

- **all'art. 1 rubricato "Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2", inserisce** al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 **dopo l'art. 4-ter, gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, prevedendo:**
 - a) **L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 PER GLI ULTRACINQUANTENNI, a decorrere dall'8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v. (art. 4-quater);**
 - b) **L'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS "RAFFORZATO" per gli ULTRACINQUANTENNI, siano essi lavoratori pubblici o privati, PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO, a decorrere dal 15 febbraio p.v. e fino al 15 giugno 2022 (art. 4-quinquies);**
 - c) **SANZIONI A CARICO DEGLI ULTRACINQUANTENNI in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale (art. 4-sexies);**
- **all' art. 3, rubricato "Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19", ESTENDE A TUTTI I CITTADINI E UTENTI CHE A QUALSIASI TITOLO ACCEDONO AI PUBBLICI UFFICI (quindi agli uffici comunali) L'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL "GREEN PASS BASE", a decorrere dal 01 febbraio p.v., che si ottiene:**
 - 1. **con l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;**
 - 2. **a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;**
 - 3. **ovvero con l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

Considerato che:

- **PER IL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DI ETÀ INFERIORE A CINQUANTA per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, a seguito della modifica apportata all'art. 9-quinquies, rubricato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico", comma 1, del D.L. n. 52/2021, È CONFERMATO L'OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis), del D.L. n. 52/2021 ossia il "GREEN PASS BASE" (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2);**
- **pertanto, in applicazione di detta normativa, fino al 31 marzo 2022 (data ultima dello stato di emergenza, fatta salva eventuale ulteriore proroga), TUTTO IL PERSONALE DEL COMUNE DI TURI DI ETÀ INFERIORE A 50 PER POTER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO DEVE POSSEDERE ED ESIBIRE (A RICHIESTA) IL CD. "GREEN PASS BASE";**
- le disposizioni sull'obbligo di *Green Pass Base*, così come precisato nelle precedenti Circolari del Segretario Generale N. 1 del 14.10.2021, prot. n. 20770 e N. 2 del 31.01.2022, prot. n. 2231, si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1, comma 11, del D.L. n. 127/2021), in particolare



Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali), rispetto ai quali le disposizioni operative saranno adottate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio (in quanto equiparabili, per analogia, al concetto di *“datore di lavoro”*) e **l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;**

Visto il Verbale della Conferenza dei servizi svoltasi il 12.10.2021, in presenza del Segretario Generale, con i Responsabili di Settore dell’Ente, ivi compreso il Responsabile del Settore Urbanistica, delegato a svolgere le funzioni di *“datore di lavoro”*, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche del possesso del *green pass*;

Tenuto conto che dal Verbale della Conferenza di servizi del 12 ottobre 2021 risulta che i convenuti all’unanimità hanno concordato insieme al *“datore di lavoro delegato”* di affidare ai Responsabili di Settore l’incarico di effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 nei confronti del personale assegnato a ciascuno e di tutti i soggetti che svolgono presso le sedi comunali, a qualsiasi titolo, l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nell’ambito delle competenze del proprio Settore di appartenenza, demandando nel contempo al Segretario Generale il controllo nei confronti dei Titolari di P.O.

Considerato che le funzioni di *“datore di lavoro”* dell’Ente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, sono state delegate con decreto sindacale n. 113 del 29.11.2019, prot. n. 22327, all’Arch. Del Rosso Giambattista, Responsabile del Settore Urbanistica-Assetto del Territorio, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, del T.U.O.EE.LL.;

Richiamata la precedente Direttiva del Segretario Generale N. 1 del 14.10.2021, prot. n. 20770, riguardante le modalità organizzative per verifiche possesso GREEN PASS in applicazione del D.L. 21/09/2021, n. 127 (cd. Decreto Green Pass-bis), con la quale erano state dettate le **INDICAZIONI OPERATIVE**, per ottemperare a tali disposizioni normative tenendo conto delle modalità organizzative concordate in sede di conferenza dei servizi del 12.10.2021 valide per tutti i Settori dell’Ente, alle quali dovevano attenersi tutti i soggetti destinatari;

Ritenuto materialmente e integralmente trascritte nella presente Direttiva le modalità organizzative di cui ai punti a), b), e) del dispositivo della richiamata Direttiva N. 1/2021:

- a) **Adempimenti del “Datore di lavoro” delegato**
- b) **Soggetti responsabili della verifica**
- e) **Adempimenti in caso di mancato possesso della certificazione verde**

Verificata, alla luce degli ulteriori interventi normativi in materia di Green Pass e di obblighi vaccinali, la necessità di modificare i punti c) e d) della stessa Direttiva;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 25/03/2020, n. 19 come convertito nella Legge 22/05/2020, n. 35;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 di *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*;
- il D.L. 07 gennaio 2022, n. 1, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*;

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. **DI CONFERMARE le modalità organizzative concordate in sede di conferenza dei servizi del 12.10.2021 valide per tutti i Settori dell’Ente, alle quali devono attenersi tutti i soggetti destinatari;**

2. **DI RITENERE** materialmente e integralmente trascritte nella presente Direttiva le modalità organizzative di cui ai punti a), b), e) del dispositivo della Direttiva N. 1/2021:
- a) **Adempimenti del “Datore di lavoro” delegato**
 - b) **Soggetti responsabili della verifica**
 - e) **Adempimenti in caso di mancato possesso della certificazione verde**
3. **DI MODIFICARE** i punti c) e d) della Direttiva N. 1/2021 con adeguamento del contenuto al D.L. N. 221/2021 e al D.L. N. 1/2022, nel testo di seguito trascritto:

c) **Soggetti destinatari della verifica**

Fino al 31 marzo 2022, al di fuori dell'esclusione prevista per gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, **per l'accesso agli uffici comunali È FATTO OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, IL GREEN PASS BASE**, ossia la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lett. a), b) c) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 (*certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*) **ai seguenti soggetti:**

- **tutti i cittadini e gli utenti;**
- **i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali.**
Per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale per l'espletamento del proprio mandato, a qualsivoglia titolo o natura (partecipazione a Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo o qualsiasi altra presenza in sede per l'esercizio di funzioni istituzionali), il controllo è demandato al soggetto istituzionale che ha indetto la convocazione (Sindaco, Assessore, Presidente del CC o Presidente della Conferenza Capigruppo, Presidente di Commissione.... ecc), esercitandolo direttamente o delegando formalmente un dipendente eventualmente presente per la verbalizzazione.
- **i visitatori e le autorità politiche che si rechino presso le sedi comunali per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.**

Fino al 31 marzo 2022 anche tutti i dipendenti comunali (a tempo indeterminato e determinato, in comando, distaccati o a scavalco) in servizio presso il Comune di Turi, di età inferiore a 50 anni, per l'accesso ai luoghi di lavoro **HANNO L'OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, IL GREEN PASS BASE.**

A decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 **GLI ULTRACINQUANTENNI** per l'accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire il **“GREEN PASS RAFFORZATO”**, ossia una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 e ss.mm.ii.;

d) **Modalità operative di verifica**

Tenuto conto che nel Comune di Turi non è disponibile nell'immediato l'aggiornamento/adeguamento dei *software* relativi ai controlli automatici all'accesso, i soggetti preposti al controllo devono verificare, subito dopo l'accesso al luogo di lavoro, il possesso del *green pass* su tutto il personale dipendente assegnato alla propria struttura (o Unità Operativa) presente in servizio attraverso l'applicazione denominata **“VerificaC19”** disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili. Considerate le dimensioni medio piccole del Comune di Turi le verifiche sul personale dipendente dell'Ente potranno essere effettuate a campione, a giorni alterni o con cadenza settimanale, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, mediante l'utilizzo della App **“Verifica C19”** in mancanza di sistemi di rilevamento automatici all'accesso. Il campione può essere determinato o da una estrazione a sorte o dalla sussistenza di idonei elementi di dubbio sul rispetto delle regole da parte del dipendente.

Nei controlli tenere in debita considerazione l'obbligo del "Green Pass Base" per dipendenti di età inferiore a 50 e l'obbligo del "Green Pass Rafforzato" per dipendenti ultracinquantenni.

Per il personale che abbia dichiarato spontaneamente di non essere vaccinato e per il quale l'accesso al luogo di lavoro è consentito solo col possesso di test antigenico rapido o molecolare la verifica deve essere effettuata tutte le volte che scada la validità del tampone, in base alle normative volta per volta sussistenti e dettate dalle autorità sanitarie (se non risultante già dal documento che riporta i dati del test).

I lavoratori ultracinquantenni, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, cd. Green pass rafforzato, o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In ogni caso, sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali, l'attività di verifica «non dovrà comportare la raccolta dati dell'interessato in qualunque forma».

Il QR Code collegato al green pass che viene scansionato durante i controlli non può in alcun modo essere conservato dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia, né utilizzato in seguito. Lo stesso vale anche per tutte le informazioni rilevate durante i controlli automatizzati che non dovranno essere registrate né utilizzate in seguito.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.

Oltre all'App "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: - l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; - per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC.

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio del personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale comunale.

L'organizzazione dei controlli da effettuare nei confronti di cittadini e utenti che accedono agli uffici comunali, nelle more della installazione di appositi dispositivi ai Totem installati nei punti di accesso principali del Palazzo comunale per il controllo della temperatura, è demandata a ciascun Responsabile di Settore attraverso l'apposito applicativo "VerificaC19".

Il titolare di carica elettiva o di carica istituzionale non in regola con l'obbligo del possesso del green pass non potrà accedere ai lavori dell'Organo comunale formalmente convocato ed invitato ad allontanarsi dal posto eventualmente già occupato. Il soggetto preposto al controllo è tenuto a svolgere la segnalazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

Delle verifiche effettuate a campione, a giorni alterni o con cadenza settimanale, il soggetto preposto deve compilare apposito report, da compilare nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, da custodire agli atti d'ufficio in caso di controllo da parte degli organi competenti e da trasmettere settimanalmente all'ufficio del personale

4. **DI INTEGRARE** le disposizioni organizzative della Direttiva N. 1/2021 con le lettere f) e g) così rubricate:

- f) Sanzioni
- g) Disposizioni finali

L'accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento (100) in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'irrogazione della sanzione di euro cento è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

Il quadro sanzionatorio finora delineato non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

g) Disposizioni finali

Oltre alla misura riguardante il possesso del *Green pass* si devono continuare ad applicare le misure igienico-sanitarie, di seguito indicate, da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali:

- obbligo di mascherina all'interno degli edifici pubblici e anche all'esterno laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- obbligo di igienizzare le mani;
- divieto di accesso per chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5° C o presenta sintomi collegabili al Covid;
- distanza interpersonale di almeno un metro

Per quanto non previsto nella presente direttiva si fa espresso rinvio alla normativa emergenziale in materia di *green pass*, obblighi vaccinali e in generale di prevenzione e contenimento del COVID-19.

Si raccomanda una puntuale osservanza e la più ampia divulgazione del contenuto della presente direttiva verso i soggetti destinatari interni ed esterni all'Ente.

La presente circolare, a cura dell'Ufficio Segreteria, deve essere pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, nella Home Page del Sito Istituzionale – Sezione “Emergenza Coronavirus” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” > Sottosezione di I° livello “Disposizioni Generali” - Sottosezione di II° livello “Atti Generali” > Sottosezione “Circolari e Direttive del Segretario Generale Anno 2022”

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

